



ROMA CAPITALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. _____ del _____

Oggetto: Divieto di vendita al dettaglio, o per asporto, di bevande alcoliche dopo le ore 23:00, divieto di somministrazione di bevande alcoliche e divieto di consumo di bevande alcoliche su strade pubbliche o aperte al pubblico transito, dalle ore 23 alle ore 6 in specificati ambiti urbani.

Visto :

L'Assessore alle Politiche del Commercio
Davide Bordoni

L'Assessore alle Politiche per il Centro Storico
Dino Gasperini

Premesso che con ordinanza sindacale n.2 del 16 gennaio 2009 è stata vietata la vendita al dettaglio e per asporto dopo le ore 21:00 e la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche dopo le ore 2:00 a.m. in specifici ambiti urbani nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2009 e il 28 febbraio 2009;

Che, con ordinanza sindacale n.152 del 7 agosto del 2009, in concomitanza con la stagione estiva e turistica, è stato disposto il divieto di vendita al dettaglio, o per asporto, di bevande alcoliche dopo le ore 21:00, il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e il divieto di consumo di bevande alcoliche su strade pubbliche o aperte al pubblico transito, dalle ore 21 alle ore 6, in specificati ambiti urbani, con validità sino al 20 settembre 2009;

Che, anche alla luce dei recentissimi fatti accaduti in una delle più note piazze del Centro Storico di Roma, si è potuto riscontrare che nei luoghi in cui è elevata la concentrazione di persone, il consumo di bevande alcoliche al di fuori degli esercizi autorizzati alla somministrazione, ingenera episodi e comportamenti aggressivi e violenti connessi all'abuso di alcool, determinando turbativa all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana, favorendo fenomeni di degrado urbano e alimentando la vendita abusiva delle bevande alcoliche;

Che si ritiene opportuno e necessario prevenire i predetti comportamenti aggressivi e violenti che scaturiscono dall'abuso di alcool, al fine di garantire la sicurezza urbana della città e dei giovani, in particolare;

Che, pertanto, negli ambiti territoriali oggetto della presente ordinanza, si ritiene ineludibile l'adozione di un provvedimento che, nel periodo di tempo compreso tra il 1° aprile 2011 ed il 30 giugno 2011

, vieti la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche al di fuori dei locali a ciò deputati e alle loro pertinenze;

Visto l'articolo 54, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

Visto l'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica");

Viste, per le norme del settore del commercio -

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

il D. P. R. 4 aprile 2001, n. 235 "Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati";

la Legge regionale 29 novembre 2006 n. 21 e ss. mm. ii. "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche";

la Legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 "Disciplina generale in materia di artigianato";

l'Ordinanza Sindacale n. 7 del 21 febbraio 2002 che in oggetto recita "Orario di attività di somministrazione di alimenti e bevande";

l'Ordinanza sindacale n. 1 del 13 marzo 2009 "disciplina oraria delle attività artigianali che vendono al dettaglio beni di propria produzione;

l'Ordinanza Sindacale n. 2 del 24 marzo 2009 "Disciplina oraria degli esercizi di vendita al dettaglio";

Dato atto che con nota prot. Gabinetto Sindaco n. del è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa,

negli ambiti territoriali sotto specificati ed in tutti i giorni della settimana:

a chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio, anche in qualità di artigiano o di industria, di bevande alcoliche, **è fatto divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche per l'asporto o il consumo al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo, dalle ore 23:00 fino alla chiusura degli esercizi, fermo restando l'obbligo del rispetto degli orari di chiusura di ciascuna categoria commerciale.**

E' altresì vietato, dalle ore 23 alle ore 6, il consumo di bevande alcoliche nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito ricadenti negli ambiti territoriali indicati nella presente ordinanza.

Il divieto di cui sopra opera nelle seguenti vie e piazze:

nell'ambito del Municipio I –

- Centro Storico – piazza Campo dei Fiori e zone limitrofe; tutte le strade comprese tra p.zza di Monte Savello, Lungotevere de' Cenci, Lungotevere dei Vallati, Lungotevere dei Tebaldi, Lungotevere dei Sangallo, Lungotevere dei Fiorentini, Lungotevere degli Altoviti, Lungotevere Tor di Nona, Lungotevere Marzio, via Tomacelli, via del Corso, p.zza Venezia, via del Teatro di Marcello, p.zza di Monte Savello;
- Trastevere – tutte le strade comprese tra p.zza della Rovere, Lungotevere Gianicolense, Lungotevere della Farnesina, Lungotevere Raffaello Sanzio, Lungotevere degli Anguillara, Lungotevere Alberteschi, Lungotevere Ripa, Porto di Ripa Grande, p.zza Porta Portese, via G. Induno, v.le Trastevere, v.le Glorioso, via Trenta Aprile, Porta San Pancrazio, p.le G. Garibaldi, Passeggiata del Gianicolo, p.zza di San Onofrio, via del Gianicolo, p.zza della Rovere;
- Testaccio – tutte le strade comprese tra p.le dell'Emporio, Lungotevere Testaccio, Lungotevere G. B. Marzi, via Aldo Manuzio, p.zza O. Giustiniani, v.le Campo Boario, p.le Ostiense, via della Piramide Cestia, p.zza Albania, v.le M. Gelsomini, l.go Manlio Gelsomini, via Marmorata, p.le dell'Emporio.
- Monti – tutte le strade comprese nell'ambito del rione

Monti

nell'ambito del Municipio III

- Quartiere San Lorenzo - area compresa tra via dei Ramni, via di Porta Labicana, via dello Scalo di San Lorenzo, e p.le del Verano;
- Stazione Tiburtina – area compresa tra via della Lega Lombarda, tutta via Arduino e I.go Massoni, via Teodorico, circ.ne Nomentana, p.le della Stazione Tiburtina e p.le delle Crociate;
- Piazza Bologna – area compresa tra via XXI Aprile, via Boni, via Stamina, via Reggio Calabria, via Ravenna, p.zza Bologna, v.le delle Province e p.le delle Province.

nell'ambito del Municipio VI -

- Zona del Pigneto – compresa entro i seguenti confini: via l'Aquila, via Casilina, via Fanfulla da Lodi, p.zza del Pigneto;
- Zona di Torpignattara – quadrante compreso tra via Casilina, via Filerete, via Aicardi, via dell'Acquedotto Alessandrino, via Oreste Salomone.

nell'ambito del Municipio XI

- Circonvallazione Ostiense, da Via Ostiense a Via Giacinto Pulino; Piazza del Gazometro, Piazza Parco San Paolo, Piazza Vittorio Bottego, Via Bartolomeo Bossi, Via degli Argonauti, Via dei Conciatori, Via dei Magazzini Generali, Via del Campo Boario, Via del Commercio, Via del Gazometro; Via del Porto Fluviale, Via della Stazione Ostiense, Via delle Conce, Via Federico Nansen, Via Francesco Carletti, Via Francesco Negri, Via Giacomo Bove, Via Giovanni da Empoli, Via Giulio Rocco, Via Giuseppe Acerbi, Via Giuseppe Caboto, Via Giuseppe Giulietti, Via Giuseppe Libetta, Via Matteo Ricci, Via Ostiense da Piazzale Ostiense a Via delle Sette Chiese, Via Pellegrino Matteucci, Via Riva Ostiense, Via Vito Bering.

nell'ambito del Municipio XX -

- p.zza Saxa Rubra (Prima Porta), via della Stazione di Prima Porta, via della Villa di Livia, via della Giustiniana dal civ. 1 al civ. 16, vicolo di Prima Porta, p.le Ponte Milvio, I.go Maresciallo Diaz, via della Farnesina – da p.le Ponte Milvio a incrocio via della Maratona, via Prati della Farnesina, via Orti della Farnesina.

Per le violazioni alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, ha validità nel periodo compreso tra il 1° aprile 2011 ed il 30 giugno 2011 ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Roma, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, alla Polizia Provinciale di Roma ed al Corpo della Polizia Municipale di Roma, nonché ai Municipi I, III, VI, XI, e XX.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

Il Segretario Generale

dr. Liborio Iudicello

Il Sindaco

Giovanni Alemanno